

Se ne discute a Strasburgo

Financial Transaction Tax, novità a livello comunitario

Il Parlamento dell'Unione europea discuterà ancora oggi, in seduta plenaria, la proposta sulla Financial Transaction Tax che undici Stati (tra cui l'Italia) intendono introdurre nel quadro di una "cooperazione rafforzata". Il dibattito e la votazione rivestono un ruolo significativo in quanto intervengono in un momento in cui le negoziazioni tra gli Stati si rivelano piuttosto difficili. Ciò potrebbe portare ad uno slittamento dei tempi di approvazione.

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Un'imposta sulle transazioni finanziarie transfrontaliere è stata per la prima volta proposta nel 1978, dall'economista James Tobin. L'imposta, denominata "Tobin Tax" dal suo promotore e da applicarsi alle operazioni di *trading* in valute, ha l'obiettivo di ridurre le speculazioni finanziarie di breve periodo.

Il dibattito in materia di imposizione delle transazioni finanziarie internazionali - riproposto in concomitanza con la situazione di crisi economica globale iniziata nel 2008 - riguarda l'imposta da applicarsi ad una tipologia di operazioni più ampia di quella interessata dalla "Tobin tax": trattasi, in particolare, di operazioni di *trading* in derivati, *equity* e *bond*. La *Financial Transaction Tax* (FTT), quindi, ha un ambito di applicazione più ampio della "Tobin Tax".

Il 27 settembre 2011, la Commissione europea ha trovato un'intesa sulla proposta di direttiva per introdurre un sistema comune per la tassazione delle transazioni finanziarie, a partire dal 2014 [COM(2011)594]. Obiettivo dell'imposta è quello di ottenere un contributo dal settore finanziario al superamento della crisi globale, a far data dal 2014.

La proposta esclude dall'imposizione le transazioni effettuate sul mercato primario, cioè l'emissione, l'attribuzione o la sottoscrizione di azioni di società, obbligazioni e altri titoli di credito compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli, nonché le transazioni *spot* sulle valute e quelle "fisciche" sulle materie prime. Si applica l'aliquota dello 0,1% con riferimento alle transazioni aventi ad oggetto lo scambio di azioni ed obbligazioni; si applica invece l'aliquota dello 0,01% alle transazioni che hanno ad oggetto i contratti derivati.

Nella relazione del 28 settembre 2011, la Commissione europea analizza le conseguenze macroeconomiche del ricorso alla *Financial Transaction Tax*. Secondo la Commissione, l'introduzione di tale imposta recherebbe i seguenti vantaggi:

- evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari che potrebbe verificarsi a seguito del crescente numero di misure fiscali introdotte da diversi Paesi e tra loro non coordinate;
- assicurare che gli enti finanziari concorrano alla copertura dei costi emersi a seguito della recente crisi finanziaria, nonché la parità di condizioni con gli altri settori sotto l'aspetto fiscale;
- disincentivare le transazioni che danneggiano l'efficienza dei mercati finanziari, integrando le misure regolamentari finalizzate ad evitare il verificarsi di crisi finanziarie in futuro;
- evitare distorsioni causate da norme fiscali introdotte unilateralmente da singoli Stati membri, che potrebbero generare doppia imposizione o l'assenza di imposizione.

Dopo intensi dibattiti in materia, nel corso dei *meeting* ECOFIN dell'estate 2012, si è preso atto dell'impossibilità di raggiungere l'unanimità dei 27 Stati membri entro un periodo di tempo ragionevole. Ciononostante, alcuni Stati membri hanno espresso la volontà di andare avanti con l'introduzione della *Financial Transaction Tax*.

Pertanto, nel settembre 2012, undici Stati membri hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione a procedere per una "cooperazione rafforzata" sull'imposta sulle transazioni finanziarie in base alla proposta presentata dalla Commissione nel 2011.

La Commissione ha valutato attentamente tale richiesta, a fronte dei criteri per una "cooperazione rafforzata" previsti nel Trattato. In particolare, è stato stabilito che una "cooperazione rafforzata" sulla *Financial Transaction Tax* non avrebbe avuto un impatto negativo sul mercato interno o su obblighi, diritti e competenze degli Stati membri non partecipanti.

Sulla base di tale valutazione, nell'ottobre 2012, la Commissione ha autorizzato la cooperazione rafforzata sulla *Financial Transaction Tax*. Tale decisione ha ottenuto il sostegno del Parlamento europeo nel dicembre 2012 e l'approvazione del Consiglio ECOFIN nel gennaio 2013.

Il 14 febbraio 2013, la Commissione europea ha quindi presentato una proposta di direttiva che autorizza la cd. "cooperazione rafforzata" sulla *Financial Transaction Tax*. Come richiesto dagli undici Stati membri, la proposta del 14 febbraio 2013 rispecchia la portata e gli obiettivi di quella originaria sulla *Financial Transaction Tax*, ma ha anche l'obiettivo di rafforzare le norme antiabuso e le cd. "anti-relocation rules".

La disciplina italiana sull'imposta sulle transazioni finanziarie: novità introdotte dal cd. "Decreto Fare"

Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge di stabilità per il 2013, la quale introduce in Italia l'imposta sulle transazioni finanziarie (cd. "Tobin Tax").

La nuova imposta si applica:

- ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi;
- alle operazioni su strumenti finanziari derivati e sui titoli che abbiano come sottostante gli strumenti finanziari partecipativi;
- alle operazioni ad alta frequenza.

L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Pertanto, l'imposta trova applicazione anche quando entrambe le parti sono soggetti non residenti in Italia e la transazione avviene all'estero, se le azioni sono emesse da società residenti.

Per espressa previsione della Legge, sono esclusi da imposta i trasferimenti realizzati per successione o donazione. Inoltre, l'imposta non si applica:

- alle operazioni di emissione e annullamento dei titoli azionari;
- alle operazioni di conversione in azioni di nuova emissione;
- alle operazioni di acquisizione temporanea di titoli tra le quali rientrano, ad esempio, il prestito titoli e le operazioni di pronti contro termine;
- ai trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati, emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

L'imposta è dovuta in misura proporzionale. La misura dell'imposta è ridotta della metà se il trasferimento avviene in mercati regolamentati.

Sono previste specifiche aliquote maggiorate per il 2013. In breve, l'imposta si applica:

- per il 2013, con aliquota dello 0,22% per i trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e aliquota dello 0,12% per i trasferimenti in mercati regolamentati;
- a partire dal 2014, con aliquota dello 0,20% per i trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e aliquota dello 0,10% per i trasferimenti in mercati regolamentati.

Le aliquote sopra individuate sono applicate sul valore della transazione, che la Legge di stabilità per il 2013 espressamente definisce come:

- il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente, relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto;
- ovvero, il corrispettivo versato.

L'acquirente delle azioni o degli strumenti partecipativi è il soggetto passivo dell'imposta; il versamento tuttavia è effettuato, in linea di principio, dagli intermediari (banche, società fiduciarie, imprese di investimento, ecc.).

La Legge di stabilità per il 2013 assoggetta ad imposizione anche gli strumenti finanziari derivati. Sono soggette ad imposta in misura fissa:

- le operazioni su strumenti finanziari derivati;
- le operazioni sui valori mobiliari che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari, inclusi *warrants*, *covered warrants* e *certificates*.

Secondo la prima formulazione della norma, la *Tobin Tax* avrebbe dovuto applicarsi alle transazioni concluse:

- a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi e per le operazioni ad "*alta frequenza*" relative a tali trasferimenti;
- a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni su strumenti derivati e per le negoziazioni ad "*alta frequenza*" su strumenti derivati.

Le nuove disposizioni introdotte dal "*Decreto Fare*" lasciano invariata l'entrata in vigore dell'imposta sui trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi e sulle negoziazioni ad alta frequenza ad essi relative, mentre ha posticipato di due mesi l'entrata in vigore dell'imposta sui derivati e dell'imposta sulle operazioni ad alta frequenza su derivati, fissandola al 1° settembre 2013 (anziché al 1° luglio 2013).

Inoltre, il "*Decreto Fare*" ha prorogato i termini per il versamento dell'imposta:

- l'imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi e sugli ordini di operazioni ad alta frequenza realizzate su tali trasferimenti, effettuati fino al 30 settembre 2013, deve essere versata entro il 16 ottobre 2013 (mentre originariamente era stato previsto il termine del 16 luglio 2013);
- l'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti derivati e sulle operazioni ad alta frequenza realizzate su tali strumenti, effettuate nel mese di settembre 2013, deve essere versata entro il 16 ottobre 2013.

